



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -



DELIBERAZIONE N° 30 DEL 05 GIUGNO 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024

L'anno duemila venti quattro il giorno cinque del mese giugno alle ore 18.10, nella sala adibita a palestra sita nel plesso scolastico di Piazza Duomo, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n°12301 del 31/05/2024, e successiva integrazione, giusta nota prot. n°12517 del 03/06/2024, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto e dell'art. 36, comma 4, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica, nelle seguenti persone:

NUM	NOME E COGNOME	FUNZIONI	PRESENTE	ASSENTE
1	CUTRI' PASQUALE	(Sindaco)	X	
2	BRILLI MICHELE	(Consigliere Maggioranza)	X	
3	BROSIO ANTONINO	(Consigliere Maggioranza)	X	
4	D'AGOSTINO GIULIA	(Consigliere Maggioranza)	X	
5	DE MARIA TEODORO	(Consigliere Maggioranza)		X (Giustificato)
6	LA TORRE GIUSEPPE ANTONIO	(Consigliere Maggioranza)	X	
7	LAVORATO ARTURO	(Consigliere Maggioranza)	X	
8	MACRI' ALESSIA	(Consigliere Maggioranza)	X	
9	PORRETTA EMANUELA	(Consigliere Maggioranza)	X	
10	PRONESTI' ANTONINO	(Consigliere Maggioranza)	X	
11	RACHELE ANTONIO	(Consigliere Maggioranza)	X	
12	ROSSI MARICA	(Consigliere Maggioranza)	X	
13	ITALIANO MICHELE FILIPPO	(Consigliere Opposizione)	X	
14	BRUZZESE FRANCESCO	(Consigliere Opposizione)	X	
15	COSTANTINO VINCENZO FRANCESCO	(Consigliere Opposizione)		X (Giustificato)
16	NASO MARIA DOMENICA	(Consigliere Opposizione)	X	
17	FERRARINI COSMA	(Consigliere Opposizione)	X	

PRESENTI N° 15 - ASSENTI N°2

Assiste il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe Cleri.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Rachele Antonio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, a norma dell'art. 35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto.

IL PRESIDENTE

Introduce la discussione in merito al punto all'ordine del giorno e comunica che si è discusso in Commissione permanente del PEF TARI e delle tariffe TARI, pertanto, si può procedere con l'approvazione.

Il Presidente concede la parola al Sindaco, Dott. Pasquale Cutrì;

Interviene il Sindaco Dott. Pasquale Cutrì – Il quale comunica che si è registrata una piccola diminuzione nelle tariffe dei rifiuti.

Il Presidente, considerato che nessuno dei consiglieri chiede di intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all'ordine del giorno e invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione;

Sono presenti numero 15 (quindici) consiglieri. Sono assenti numero 2 (due) consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nei giorni 22 e 23 ottobre 2023 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;

Visto il verbale del 24 ottobre 2023 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 16 Consiglieri assegnati al Comune;

Atteso che alla carica di Sindaco risulta eletto il Dott. Pasquale CUTRÌ;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 27/03/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 (art.170, comma 1) del D. Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, n.19 del 05/04/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 62 del 18/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – Assegnazione Risorse Finanziarie";

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TAR-SU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... "..." Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare*

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 26/07/2021, successivamente modificato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 19 del 26/05/2022, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 18 del 26/05/2022 della C.S. è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022_2025, nonché individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità tecnica e contrattuale così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
- con deliberazione, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 90 del 31/12/2022 è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Arera con la delibera 15/2022/r/rif.);
- con deliberazione n. 1 del 18/01/2023 è stata approvata e validata dal revisore dei conti la revisione infra - periodo al PEF annualità 2023 - 2024 - 2025, con contestuale approvazione della relazione sul superamento del limite di crescita;

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rosarno, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Evidenziato che:

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad €. 3.142.896,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, a firma del Responsabile dell'area tecnica 1;

Preso atto che con propria precedente deliberazione adottata in data odierna è stata approvato e validato dal revisore dei conti l'aggiornamento obbligatorio biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)";

Visto l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di €. 3.194.955,00;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 1.4 della Determina ARERA 002/20, sono stati inseriti nel suddetto piano economico finanziario i seguenti valori in detrazione dei costi nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021":

- Contributo MIUR: € 14.414,00
- Recupero da evasione Tari €. 37.645,00

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere l'annualità 2024 €. 3.142.896,00;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";
- la Legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n 39/2024, con la quale è stato differito al 30 giugno 2024 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe Tari 2024;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 15 del 04/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; (Allegato n. 3)

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rifl che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della III UOC, Area tecnica 1, ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II UOC, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; (Allegato n. 2)

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con numero 11 (undici) voti favorevoli (maggioranza). Numero 4 (quattro) voti contrari (minoranza). Nessun astenuto su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; (Allegato n. 1)
2. di quantificare in €. 3.142.896,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
4. di stabilire le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 per le 4 rate:

- I rata 30 luglio 2024;
 - II rata 30 agosto 2024;
 - III rata 30 settembre 2024;
 - IV rata 30 ottobre 2024.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere;

Con numero 11 (undici) voti favorevoli (maggioranza). Numero 4 (quattro) voti contrari (minoranza). Nessun astenuto su 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 20.45 termina la seduta

ALL. N° 1

TARIFFE TARI ANNO 2024
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Ka	Kb
1	Domestica	Occupante 1	€ 0,91	€ 140,70	0,86	1,00
2	Domestica	Occupanti 2	€ 1,06	€ 253,27	0,94	1,80
3	Domestica	Occupanti 3	€ 1,15	€ 323,62	1,02	2,30
4	Domestica	Occupanti 4	€ 1,23	€ 450,25	1,10	3,20
5	Domestica	Occupanti 5	€ 1,24	€ 492,47	1,17	3,50
6	Domestica	Occupanti 6 o piu'	€ 1,19	€ 520,61	1,23	3,70

	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale	Kc	Kd
1	Non Domestica	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,73	€ 1,71	€ 2,44	0,45	4,00
2	Non Domestica	Cinematografi e teatri	€ 0,54	€ 1,24	€ 1,77	0,33	2,90
3	Non Domestica	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,58	€ 1,37	€ 1,95	0,36	3,20
4	Non Domestica	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,02	€ 2,36	€ 3,38	0,63	5,53
5	Non Domestica	Stabilimenti balneari	€ 0,57	€ 1,32	€ 1,89	0,35	3,10
6	Non Domestica	Esposizioni, autosaloni	€ 0,55	€ 1,29	€ 1,85	0,34	3,03
7	Non Domestica	Alberghi con ristorante	€ 1,64	€ 3,81	€ 5,45	1,01	8,92
8	Non Domestica	Alberghi senza ristorante	€ 1,38	€ 3,20	€ 4,58	0,85	7,50
9	Non Domestica	Case di cura e riposo	€ 1,46	€ 3,37	€ 4,83	0,90	7,90
10	Non Domestica	Ospedali	€ 1,40	€ 3,22	€ 4,62	0,86	7,55
11	Non Domestica	Uffici, agenzie	€ 1,46	€ 3,37	€ 4,83	0,90	7,90
12	Non Domestica	Banch, studi professionali ed istituti di credito	€ 1,28	€ 2,96	€ 4,24	0,79	6,93
13	Non Domestica	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,38	€ 3,20	€ 4,58	0,85	7,50
14	Non Domestica	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,64	€ 3,79	€ 5,43	1,01	8,88
15	Non Domestica	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,91	€ 2,09	€ 3,00	0,56	4,90
16	Non Domestica	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,93	€ 4,46	€ 6,39	1,19	10,45
17	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,93	€ 4,46	€ 6,39	1,19	10,45
18	Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,25	€ 2,90	€ 4,15	0,77	6,80
19	Non Domestica	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,48	€ 3,42	€ 4,90	0,91	8,02
20	Non Domestica	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,54	€ 1,24	€ 1,77	0,33	2,90
21	Non Domestica	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,73	€ 1,71	€ 2,44	0,45	4,00
22	Non Domestica	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,52	€ 12,78	€ 18,30	3,40	29,93
23	Non Domestica	Mense, birrerie, burgerherie	€ 4,14	€ 9,56	€ 13,71	2,55	22,40
24	Non Domestica	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,16	€ 9,61	€ 13,76	2,56	22,50
25	Non Domestica	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,53	€ 5,85	€ 8,38	1,56	13,70
26	Non Domestica	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,53	€ 5,88	€ 8,41	1,56	13,77
27	Non Domestica	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,18	€ 16,62	€ 23,80	4,42	38,93
28	Non Domestica	Ipermercati di generi misti	€ 2,68	€ 6,20	€ 8,88	1,65	14,53
29	Non Domestica	Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,44	€ 12,60	€ 18,04	3,35	29,50
30	Non Domestica	Discoteche, night club	€ 1,25	€ 2,78	€ 4,03	0,77	6,50

(All. n. 2)



CITTÀ DI ROSARNO

- CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA -

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18/08/2000, N° 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

- OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Rosarno, li 03.06.2024

IL RESPONSABILE DELLA III U.O.C.
(Arch. ~~Domenica~~ CORIGLIANO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE

Rosarno, li 03-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.
(D.ssa Lucia ~~CONSIGLIO~~)

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA
COMUNE DI ROSARNO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

Verbale n. 15

Data 04/06/2024

OGGETTO: | **Parere sull' approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2024.**

L'anno 2024, il giorno quattro del mese di giugno, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2024.

Visti

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI – ANNO 2024, acquisita per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 239 lettera b del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abrogato dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale - D.lgs. 152/2006 - dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 18 del 26/05/2022 della C.S. è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022_2025, nonché individuato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità tecnica e contrattuale così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
- con deliberazione, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 90 del 31/12/2022 è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Arera con la delibera 15/2022/r/rif.);
- con deliberazione n. 1 del 18/01/2023 è stata approvata e validata dal revisore dei conti la revisione infra - periodo al PEF annualità 2023 -2024 - 2025, con contestuale approvazione della relazione sul superamento del limite di crescita;

Analizzata la documentazione ricevuta;

Visto il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2024 corredato dalla relazione accompagnatoria redatta secondo le direttive stabilite dall'autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA);

Preso atto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) proposte per l'anno 2024 sono state elaborate in conformità al suddetto piano economico finanziario;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario, con conseguente



impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate.

Visto il prospetto contabile delle Tariffe per l'anno 2024 allegato alla proposta di delibera in oggetto;

Preso atto che le Tariffe sono state elaborate previo l'inserimento della quota di entrata prevista nel PEF 2024, come allegato alla proposta di delibera sopra citata;

Visto l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di €. 3.194.955,00;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 1.4 della Determina ARERA 002/2021, sono stati inseriti nel suddetto piano economico finanziario i seguenti valori in detrazione dei costi nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021":

- Contributo MIUR: € 14.414,00
- Recupero da evasione Tari €. 37.645,00

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere l'annualità 2024 €. 3.142.896,00;

Vista la Legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n 39/2024, con la quale è stato differito al 30 giugno 2024 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe Tari 2024;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif1 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della III UOC ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II UOC, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;




Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2024".

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Mirella Novello



Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente il numero **30/2024**, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Giuseppe CLERI

IL PRESIDENTE
F.to Antonio RACHELE

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO: 05/06/2024


IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Avv. Giuseppe CLERI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ROSARNO 14/06/2024

L'IMPIEGATA INCARICATA
Gabriella BERTUCCI



È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 13 (tredici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 14/06/2024

L'UFFICIO DI SEGRETERIA
Gabriella BERTUCCI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- È stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____.
- È divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta pubblicazione al _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE